

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL
TOSCANA NORD OVEST E "SPORT PERFORMANCE
MARTINI" CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT -
DOTT. M. MARTINI PER IL RILASCIO DI
CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITA' SPORTIVA
AGONISTICA A MINORI.**

TRA

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest di seguito denominata altresì "Azienda", con sede legale in Pisa - 56121 Via Cocchi 7/9 (P.I. n.02198590503), rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Maria Letizia Casani, domiciliata per il presente atto presso la sede legale dell'Ente;

E

"Sport Performance Martini" Centro di Medicina dello Sport - Dott. M. Martini di seguito denominato "Accreditato", con sede legale in Volterra (PI), Via Porta Diana n. 22 (P.IVA), nella persona del rappresentante legale Dott. Marco Martini, nato a _____ il _____ e domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'accreditato;

PREMESSO:

- che l'art.4 comma 4 della Legge Regionale Toscana (L.R.T.) n. 35/2003 "Tutela sanitaria dello sport", stabilisce che le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie

locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport;

- che l'art. 13 comma 1, L.R.T. n.35/2003 stabilisce che agli ambulatori di medicina dello sport si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, materia attualmente disciplinata dalla L.R.T. n. 51/2009 e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61/R del 2010;

che ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R.T. n.35/2003 le Aziende UUSSLL, per il rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, possono avvalersi di strutture ambulatoriali private con le quali stipulano specifici contratti e che sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla medesima legge regionale;

- che il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, al punto 1.7 dell'allegato 1, individua nel livello essenziale di assistenza di "Prevenzione collettiva" la Medicina dello Sport che prevede il rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico ai minori di anni 18, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;

- che la delibera della Giunta della Regione Toscana (G.R.T.) n. 493/2004 "Livelli essenziali di assistenza - Indirizzi alle

Aziende Sanitarie sulla modalità di partecipazione alla spesa", al punto 2.3 dell'Allegato A, nel ribadire che sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria i certificati di idoneità sportiva agonistica per i soggetti di età inferiore a 18 anni, e - che sono altresì esenti tutti i soggetti che godono di un diritto di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria al 100%, a qualsiasi titolo, ha limitato quanto sopra agli accertamenti previsti dai decreti del Ministero della Sanità 18.02.1982 e 04.03.1993 per le singole discipline ;

- che la delibera G.R.T. n. 461/2004 "Indirizzi applicativi della legge regionale 9 luglio n. 35 - Tutela sanitaria dello sport" ha disposto, tra l'altro, le Linee guida sulle modalità di rilascio della idoneità specifica per l'attività sportiva agonistica e non agonistica;

- che con delibera G.R.T. n. 1400/2017 è stato approvato il nuovo tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie della Toscana in sostituzione del tariffario di cui alla deliberazione G.R.T. n. 1059/2013;

- che con decreto dirigenziale n. _____ del _____, rilasciato dalla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale alla società

"Sport Performance Martini" Centro di Medicina dello Sport - Dott. M. Martini, per il processo ambulatoriale/outpatient nella disciplina di Medicina dello Sport erogata dalla struttura sanitaria ambulatoriale privata ubicata a Volterra (PI) in via Porta Diana, n. 22;

- che a seguito degli accordi intercorsi tra l'Accreditato e l'Azienda, verificate le necessità del territorio, si conviene di formulare il presente accordo contrattuale con decorrenza dalla data della stipula e della durata annuale , con possibilità di proroga per un ulteriore anno , definendo annualmente i volumi massimi in termini economici e di n. certificazioni da rilasciare;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART.1 - PREMESSA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce il primo accordo.

ART. 2 - OGGETTO

1. L'Azienda USL Toscana Nord Ovest si avvale dell'accreditato per l'erogazione di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dalla normativa vigente al fine del rilascio dei certificati medici di idoneità allo sport agonistico, di cui all'allegato 1 - Tariffario delle prestazioni medicina dello

sport - cod. MS2 - certificazione per idoneità sportiva agonistica tipo tabella B della delibera G.R.T. n. 1400/2017, a residenti negli ambiti territoriali delle zone Pisana, Alta Val di Cecina e Valdera dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, ovvero a quelli residenti al di fuori di essi ma iscritti a società sportive ubicate negli ambiti territoriali delle zone Pisana, Alta Val di Cecina e Valdera della medesima Azienda USL, entro i limiti ed alle condizioni fissate dal presente contratto.

ART. 3 - MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La Accreditato assicura che le prestazioni oggetto del presente contratto vengano eseguite presso la propria struttura, collocata in Volterra (PI), via Porta Diana, n. 22.

2. La Accreditato assicura che le prestazioni oggetto del presente contratto sono svolte da personale qualificato, nominativamente indicato nell'allegato A nel pieno rispetto del codice di deontologia medica, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

3. Le parti convengono che eventuali variazioni nella tipologia delle prestazioni oggetto del contratto e nelle forme di erogazione delle medesime, che si rendessero necessarie anche a seguito di variazioni normative, saranno oggetto di comunicazione scritta tra le parti con valore integrativo

e modificativo del presente accordo contrattuale.

**ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA
PRESTAZIONE**

Lo specialista in medicina dello sport che rilascia la certificazione è tenuto ad effettuare personalmente la visita e la valutazione dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, garantendo l'effettuazione di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dai Decreti Ministeriali 18.02.83 e 04.03.93 e successive modifiche e integrazioni, concernenti norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con riferimento specifico alle singole discipline sportive.

Tali accertamenti di cui all'allegato A della delibera G.R.T. n. 1059/2013, per le certificazioni rilasciate ai minori di anni 18, comprendono:

- la visita specialistica,
- la spirometria semplice,
- l'ecg a riposo,
- il test da sforzo scalino
- l'esame delle urine.

**ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI AMBULATORIALI**

L'Accreditato inserisce le proprie agende nel sistema di prenotazione aziendale (C.U.P.) al fine della gestione unitaria

delle liste di attesa con gli obiettivi della riduzione dei tempi di attesa e del rispetto del principio della libera scelta del cittadino.

Le agende degli erogatori saranno inserite esclusivamente a CUP aziendale e le prenotazioni effettuate esclusivamente utilizzando il CUP, su cui vanno effettuate le accettazioni in sede di erogazione.

Le procedure amministrative devono garantire il soddisfacimento dei debiti informativi previsti dalle normative vigenti, ove stabilite. **La struttura, a richiesta dell'Azienda, si rende disponibile all'inserito nel sistema CUP/CUP2.**

**ART. 6 - APERTURA ED ORGANIZZAZIONE DELLE
AGENDE NEL SISTEMA CUP**

L'accesso agli accertamenti sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità sportiva agonistica dovrà avvenire, da parte dell'atleta dietro presentazione della richiesta di visita medica, conforme al modello regionale, consegnata dall'organizzazione sportiva all'interessato e del libretto sanitario ad uso medico sportivo di cui all'art. 6 della L.R.T. n. 35/2003.

La richiesta di prestazioni è redatta, da parte del legale rappresentante dell'associazione sportiva a cui l'utente è affiliato, sull'apposito modello.

Il rilascio delle certificazioni per gli utenti minori di anni 18, nonché per quelli totalmente esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per il SSN, avviene, secondo la legislazione vigente, a carico del SSN e, quindi, senza oneri per gli utenti stessi, nel rispetto del numero massimo di certificazioni assegnato come da allegato A.

Il rilascio delle certificazioni agli utenti di età superiore agli anni 18 non esenti per il SSN, resta, invece, secondo la legislazione vigente, a completo carico dei cittadini, sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1400/2017 e non è riconducibile al sistema di prenotazione CUP.

Le agende dovranno prevedere una apertura annuale, con volumi di offerta stabile su dodici mesi e con un'offerta di palinsesto su base settimanale, nel rispetto dei volumi di attività assegnati, e chiusure secondo il calendario lavorativo.

Le sedute aperte dovranno essere garantite, fatti salvi eventi eccezionali comunicati al responsabile sanitario del Dipartimento della Prevenzione, individuato, che può autorizzare la sospensione della seduta purchè ne sia garantito il recupero entro le 24 ore successive. Tutte le variazioni (telefonate ai pazienti, riprogrammazione su CUP, conferma al responsabile sanitario) sono a carico della struttura erogante.

ART. 7 - Sistema Informativo della Prevenzione Collettiva

L'Accreditato s'impegna altresì a registrare l'attività svolta nel Sistema Informativo della Prevenzione Collettiva (SISPC), previa formazione da parte dell'Azienda USL, appena sarà attivato.

Considerato che la registrazione amministrativa avviene presso la sede dell'accreditato, lo stesso si impegna a provvedere alle attività di registrazione con particolare riguardo all'avvenuta erogazione della prestazione. Tale registrazione sarà effettuata nel rispetto di indicazioni che consentano di evitare problematiche nella trasmissione e rilevazione dei flussi di riferimento.

ART. 8 - FASCICOLO SANITARIO

L'Accreditato in relazione al progetto Regionale "**fascicolo sanitario elettronico**", è tenuto alla corretta registrazione dei dati relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione, tenendo conto che i dati digitali, nell'ambito del progetto citato, saranno progressivamente messi a disposizione dell'utente interessato e per tramite di quest'ultimo di altri professionisti sanitari, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Accreditato s'impegna ad allineare le modalità di gestione dei propri dati di attività secondo le specifiche che saranno

concordate con l'Azienda al fine di garantire l'allineamento con i requisiti previsti dal citato progetto regionale "fascicolo sanitario elettronico".

ART.9 - VOLUMI DI ATTIVITA'

Il numero massimo di certificati, da rilasciare per il periodo di vigenza contrattuale, tenuto conto del tempo medio necessario per l'esecuzione della visita e degli esami correlati stabilito in 45 minuti (D.G.R. n 461/2004), e degli impegni orari degli specialisti interessati, risulta come da allegato prospetto a).

Tale tetto avrà validità per la prima annualità l'anno 2021 e sarà eventualmente rimodulato sulla base delle esigenze aziendali, nel caso di proroga, senza che vi sia garanzia del mantenimento del volume di attività assegnato, da comunicare formalmente all'accreditato.

Il numero massimo delle certificazioni di cui sopra rappresenta il volume massimo di attività che non potrà essere superato. In nessun caso saranno riconosciute prestazioni erogate in esubero sul tetto massimo contrattuale.

Un'eventuale diversa ripartizione tra gli specialisti del numero annuale di certificati da rilasciare, nel rispetto, comunque, dei limiti massimi complessivi stabiliti, dovrà essere oggetto di richiesta scritta e motivata da parte del/dei

professionista/i e di esplicita autorizzazione da parte dell'Azienda.

4. L'Azienda può richiedere all'accreditato, tramite lettera/PEC con preavviso di almeno 30 giorni, una variazione, anche temporanea, dei tetti indicati nell'allegato a).

ART. 10 - TARIFFE

Per il rilascio di ciascuna certificazione per minore di anni 18, comprensivo di tutte le prestazioni necessarie, specificate all'art. 6, l'Azienda si impegna a corrispondere all'accreditato la tariffa concordata di € 40,00.

L'Azienda, ove previsto, s'impegna, inoltre, a versare gli oneri contributivi ENPAM a carico dell'Azienda USL sul conto/POSIZIONE personale empam di ciascun professionista.

ART. 11 - INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE

1.L'Accreditato prende atto che ai sensi dell'art.4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, come richiamato dall'art.8 comma 9 del D.Lgs 502/92 e dall'art.1, comma 5 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662:

a) L'attività libero professionale dei medici dipendenti dal S.S.N non è consentita nell'ambito delle proprie strutture in quanto accreditate anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;

b) L'attività libero professionale dei medici dipendenti dal SSN è incompatibile con l'esercizio d'attività o con la

titolarità o con la compartecipazione delle quote d'impresa che possono configurare conflitto d'interessi con lo stesso;

2. I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.LL degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate.

3. La Accreditato ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni di ricovero nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. L' Accreditato s'impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti in ogni modo operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

ART. 12 - INFORMAZIONE DELL'UTENTE E STRUMENTI DI TUTELA

1. L' Accreditato si impegna a garantire la corretta informazione al cittadino sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili a carico del servizio sanitario.

2. L'Accreditato riconosce il diritto alla tutela dell'Utente e collabora con la commissione mista conciliativa dell'Azienda stessa. L'Accreditato si impegna altresì a condurre i rapporti con il cittadino nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e di riservatezza.

ART. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE EFFETTUATE DALL'AZIENDA

1. L'Azienda si riserva e l'Accreditato favorisce, in ordine all'attività svolta presso la struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, attività di controllo e vigilanza sul rispetto del presente accordo contrattuale e, più in generale, su tutte le attività svolte per conto del SSN, nonché sulla qualità dell'assistenza, sulla appropriatezza delle prestazioni rese e sugli aspetti di carattere amministrativo.

2. Si conviene, altresì, che l'Azienda potrà procedere a controlli mediante la diretta verifica sul posto ove avvengono le prestazioni, da parte della competente struttura aziendale. L'Accreditato metterà a disposizione del servizio la documentazione sanitaria e tutti i registri e i documenti alla cui compilazione la stessa è obbligatoriamente tenuta.

3. Eventuali contestazioni e/o modifiche sulle prestazioni che intervengano durante la fase di controllo, saranno oggetto di

fatturazione aggiuntiva o nota di credito da compensare o stornare sulle fatture non ancora liquidate.

ART. 14 - MODALITA' E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA FATTURAZIONE

L'accreditato s'impegna a far pervenire alla U.O.C. Privato Accreditato e Trasporti Sanitari dell'Azienda, entro il 7 del mese successivo alla conclusione del periodo di riferimento, un riepilogo nominativo trimestrale delle certificazioni rilasciate, con allegate le richieste di visita medico-sportiva per idoneità alla pratica agonistica.

L'accreditato trasmette, inoltre, contestualmente a quanto sopra, un riepilogo riassuntivo delle certificazioni rilasciate a carico degli utenti maggiorenni non esenti dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

L'accreditato assicura che le richieste di visita medico-sportiva siano debitamente compilate con le indicazioni della società sportiva richiedente, con i dati anagrafici del minore, il codice fiscale e che riportino la data di esecuzione delle prestazioni, l'esito degli accertamenti effettuati, il timbro e la firma del medico specialista che ha effettuato gli accertamenti stessi.

Nell'ipotesi di certificazione relativa alla non idoneità alla pratica sportiva

agonistica, l'accreditato si impegna ad ottemperare a quanto stabilito dall'art. 5 comma 9 della L.R.T. 35/2003.

ART. 15 - FATTURAZIONE PRESTAZIONI

L'accreditato, entro il 7 del mese successivo alla conclusione del periodo di riferimento, emette fattura in modalità elettronica e, comunque, conforme alla normativa vigente per le prestazioni di medicina sport erogate nel trimestre di riferimento.

Contestualmente invia all'U.O.C. la documentazione relativa alle prestazioni erogate nonché una copia cartacea della fattura.

L'U.O.C. provvede ai controlli e alle verifiche del caso. A seguito di esito positivo delle verifiche svolte, l'azienda predisporrà il pagamento entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

Le parti convengono che, qualora emergano differenze tra quanto fatturato dall'accreditato e quanto emerso dai controlli, i rapporti economici siano regolati attraverso l'emissione di fatture integrative o di note di credito che saranno compensate e/o stornate nelle forme di legge.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento

Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679....." al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, ne accettano espressamente le clausole, consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla ditta/fornitore/associazione ect.. la qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'atto giuridico di cui all'allegato vale anche come "istruzione documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.

ART. 17 - INADEMPIENZE

Ove si verificassero, da parte della Accreditato, inadempienze gravi rispetto agli impegni assunti con il presente atto,

la Direzione dell'Azienda procederà ex art. 1454 cc ad intimare a mezzo lettera raccomandata a/r l'esatto adempimento entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, decorso inutilmente tale termine il contratto si intenderà senz'altro risolto. L'inosservanza di quanto stabilito agli art. 13 comporta la sospensione della liquidazione. L'inadempimento degli obblighi assunti agli artt. 10, 11 e 15 comporta la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cc.

Art. 18 - CONTROVERSIE

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della Convenzione e/o degli allegati, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa

ART. 19 - DECORRENZA E VALIDITA'

1. Il presente contratto ha validità a decorrere dalla data della stipula e per la durata di un anno. Può essere prorogato per un ulteriore anno a richiesta, definendo annualmente i volumi massimi in termini economici e di n. certificazioni da rilasciare.

2. Le variazioni al presente contratto, a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali e/o regionali si intendono immediatamente

applicabili senza necessità di ulteriore formalizzazione

Le parti convengono che il presente contratto potrà essere rinnovato, per un ulteriore periodo, mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

Le parti si riservano di recedere mediante comunicazione scritta da inviare all'altro contraente almeno 30 giorni prima della data stabilita per il recesso, con raccomandata A/R. In tale eventualità la validità del contratto verrà a cessare dal primo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

3. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono a carico della Accreditato.

ART. 20 - CODICE ETICO

L'accreditato dichiara di aver preso visione del codice etico della USL Toscana Nord Ovest approvato con determinazione n. del e di accettarne il contenuto per quanto applicabile e dividerne i principi.

ART. 21 - TRASPARENZA ED INTEGRITA'

L'accreditato è consapevole, accetta ed autorizza l'azienda alla pubblicazione integrale del presente contratto e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza della USL Toscana Nord Ovest nonché alla

pubblicazione dei dati previsti dalla
vigente normativa.

Si impegna altresì al rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trasparenza ed in
particolare alle previsioni ANAC per la
parte di competenza.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO,

Pisa,

AZIENDA USL TOSCANA N.O.

ACCREDITATO

il Direttore Generale Il legale rappresentante

Dr.ssa Maria Letizia
Casani

Dr. Marco Martini

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA BARTOLOZZI

DATA FIRMA: 18/01/2021 15:47:19

IMPRONTA: 37666431376634646366373264623133643838656662356661366231623262383133613630326265